

CITTA' di LONATO ***Provincia di Brescia***

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507.

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA.

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

ART. 3 OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA.

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legisl. n. 507 del 15 Novembre 1993 sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei Comuni medesimi.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

ART. 4 TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA.

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe approvate dal competente organo di governo del comune entro la data di approvazione del bilancio.

ART. 5 OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

- A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- B) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del venti per cento.

ART. 6 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 3 sono classificate in categorie di cui alla deliberazione del C/C n. 18 del 10 maggio 1994.

La tassa è commisurata alla superficie **concessa ovvero** occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

ART. 7 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO.

Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- A) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque si proiettino sul suolo;
- B) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- C) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;
- D) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci.
- E) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

ART. 8 ESENZIONE DALLA TASSA.

A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 sono esenti dal pagamento della tassa:

A) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) , del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

B) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;

C) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

D) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

E) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

F) le occupazioni di aree cimiteriali;

G) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

ART. 9 RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, corredata, ove occorra, da un disegno dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della rispettiva tassa.

La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali sarà sottoposta, ove occorra con il prospetto ed il disciplinare della concessione, alle decisioni del competente organo.

Intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della vigilanza Municipale.

Prima del rilascio della concessione di suolo pubblico, il concessionario, ove previsto, dovrà versare alla tesoreria comunale il deposito cauzionale stabilito.

ART. 10 REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI.

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferito all'eventuale periodo non usufruito.

ART. 11 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.

3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, del servizio, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

4) Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

6) Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione possono anche essere affidate, senza oneri per il contribuente e salvo il rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, a società miste, ai concessionari per la riscossione di cui al DPR 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento di tributi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97.

Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 3 del presente articolo, le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

ART. 12 PASSI CARRABILI.

1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2) La tassa si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'immobile o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale (misura fissa) (art. 44 D. Lgs 507/93)

3) Sono considerati altresì passi carrabili, assoggettabili alla tassa, quei passi atipici che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospicienti aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione, la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per mt. 1, ancorché la profondità stessa risultasse superiore o inferiore a mt. 1.

4) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5) ABROGATO art. 3 Legge 549/1995

6) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli eccessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria.

7) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10 per cento

8) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

ART. 13 AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 14 OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1) La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti, è determinata forfetariamente in base al numero di utenze servite in base alla tariffa determinata ai sensi dell'art. 63, comma c lettera f, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dall'art. 18, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART.15 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità'.

3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più' serbatoi sotterranei di differente capacità', raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dalle tariffe di cui all'art.4 del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità' maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più' serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art.7 del presente regolamento.

ART. 16 APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata dalle tariffe di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 17 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA.

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa;

a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;

b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;

c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni , portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne réclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari ;
- g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ART. 18 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE.

Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. n. 9 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione.

ART. 19 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE.

- 1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%. (art. 45 comma 1, del D.Lgs 507/93)
- 2) La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato o metro lineare , in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe indicate nelle tariffe di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- 3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- 4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiate.
- 5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiate la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80 per cento e le

superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a mq.100 , del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

6) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all' art. 14 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento.

7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali la tariffa di cui all'art. 2 del presente articolo è ridotta dell'80 per cento.

8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui all'art. 2 del presente articolo la tariffa è ridotta del 50 per cento.

9) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è diminuita del 30 per cento.

10) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.

11) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 70 per cento.

12) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50 per cento.

13) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti in occasione del mercato settimanale, la superficie da tassare corrisponde a quella autorizzata dall'ufficio competente rilasciata per l'esercizio del commercio su area pubblica e sarà conteggiata per l'80% come suolo pubblico e per il 20% come sporgenza.

ART. 20 ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE.

Gli accertamenti i rimborsi e le riscossioni coattive vengono effettuati seguendo le procedure indicate dall'art. 51 del Dlgs 15.11.93 n. 507.

ART. 21 SANZIONI

1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.

3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 11 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione o i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 23 CONTRAVVENZIONI.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento saranno punite a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia Comunale.

ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente regolamento avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione a norma di legge.

E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 77 del 28.12.2000 e successive integrazioni e modificazioni.